

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XII LEGISLATURA —————

N. 1768

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori GERMANÀ, GARATTI e GRIPPALDI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 26 MAGGIO 1995

Disposizioni sulla cancellazione dei protesti cambiari
e di assegni di conto corrente

ONOREVOLI SENATORI. - Il presente disegno di legge trae origine da una duplice esigenza: riabilitare sul piano commerciale l'imprenditore che dopo aver subito un protesto ha interamente pagato i suoi debiti, ed impedire che il protesto si trasformi in un elemento che agevoli e favorisca i fenomeni usurari.

In forza della legge 12 febbraio 1955, n. 77, e successive modificazioni, gli ufficiali giudiziari, i notai, oppure i segretari comunali, allorchè una cambiale oppure un assegno non viene pagato, al momento della presentazione elevano il protesto.

Il protesto dell'assegno o della cambiale è un atto con il quale il pubblico ufficiale dichiara che ha presentato il titolo per riscuotere il pagamento ed il titolo non è stato pagato. Addirittura il pubblico ufficiale rileva anche la motivazione del mancato pagamento.

L'atto di protesto viene spedito al presidente del tribunale della circoscrizione in cui il protesto è stato elevato e successivamente il tribunale provvede a spedire l'atto di protesto alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura.

Il bollettino ufficiale dei protesti viene pubblicato quindicinalmente da tutte le camere di commercio d'Italia.

Il protesto rappresenta per il debitore inadempiente un problema di una portata eccezionale.

Prima degli anni '80, vale a dire prima dello sviluppo, su scala nazionale ed internazionale, del sistema informatico, il protesto veniva semplicemente pubblicato su un materiale cartaceo. Questi opuscoli quindicinali non potevano essere raccolti tutti quanti e col tempo il debitore che aveva subito un protesto e che non era recidivo in tale attività, beneficiava di una sorta di riabilitazione naturale.

Come dire che il tempo cancellava ogni cosa.

Il debitore quindi poteva nuovamente riacquistare credibilità sul mercato e di quel piccolo peccato scompariva ogni traccia.

Con l'introduzione del sistema informatico, il nominativo del debitore entra in un file del nastro magnetico e contestualmente tale nominativo compare su tutti i computer d'Italia e del mondo.

Il povero debitore che per sfortuna o per sua disavventura ha protestato un titolo, sia esso un assegno o una cambiale, non potrà mai più ottenere la riabilitazione. Gli effetti del protesto, a causa del sistema informatico su scala nazionale ed internazionale, sono veramente devastanti per la vita commerciale dell'operatore economico, che di colpo perde ogni credibilità.

Non può più presentarsi presso banche per avere piccoli fidi, anche perchè le linee di credito sono anch'esse strutturate su criteri informatici, per cui la banca automaticamente dovrà scartare il debitore inadempiente.

Lo stesso dicasi per tutti quegli acquisti che vengono fatti tramite *leasing*, per le operazioni di *factoring* e così via dicendo. L'imprenditore commerciale, prima che gli venga elevato il protesto, conscio dei guai irreparabili che lo attendono, farà le umane e divine cose per evitarlo.

Addirittura, numerosi imprenditori non si preoccupano delle pene irrogate per gli assegni a vuoto, quanto invece per quello che procurerà loro l'atto di protesto.

Esiste una possibilità molto lieve e molto circoscritta per impedire che il protesto venga pubblicato. Cioè si deve riuscire a pagare la cambiale entro cinque giorni da quando è stato elevato il protesto, ed il giorno successivo al pagamento presentare il ricorso al presidente del tribunale, dimo-

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

strando l'avvenuto pagamento; solo così si può ottenere che il protesto non sia pubblicato.

Ma questo è molto difficile per numerosi motivi, sia di ordine pratico, sia di ordine economico.

Allorchè il legislatore introdusse la legge del protesto, il sistema informatico non esisteva neppure su scala comunale e difficilmente all'epoca era possibile pensare gli effetti devastanti che procura il protesto all'operatore economico.

Il disegno di legge che si propone non mira ad eliminare l'atto di protesto, che deve restare anche con la sua funzione di deterrente e per garantire quella fede pubblica che è insita nei titoli cambiari e negli assegni.

Questo disegno di legge invece mira a consentire all'operatore economico, che ha pagato i suoi debiti, e sussistendo determinate condizioni, di ottenere quella riabilitazione, che neppure la legge penale vieta a chi ha commesso un delitto od una contravvenzione.

L'operatore economico dovrà essere messo nelle condizioni legali di potere ottenere la riabilitazione con la cancellazione del suo nominativo da tutti i nastri magnetici di tutti i sistemi informatici italiani.

L'operatore, allorchè siano trascorsi tre anni dal protesto e ricorrano determinate

condizioni, potrà ottenere mediante una pronunzia giudiziale la riabilitazione commerciale.

In linea di massima la riabilitazione dovrà essere pronunciata dallo stesso presidente del tribunale del luogo in cui il protesto è stato elevato.

Il soggetto che ha subito un protesto presenterà un'istanza al presidente del tribunale del luogo in cui il protesto è stato elevato e potrà richiedere ed ottenere la riabilitazione ove sussistano le seguenti condizioni:

siano trascorsi tre anni dal protesto;

il debito sia stato pagato unitamente agli interessi ed alle spese;

nei tre anni precedenti, il debitore non abbia subito condanne contro il patrimonio e contro la fede pubblica.

Una volta che la riabilitazione viene concessa, il relativo provvedimento sarà trasmesso alla camera di commercio che ha pubblicato il protesto, la quale provvederà a cancellare dal nastro informatico il nominativo del debitore protestato, che da questo momento in poi deve categoricamente scomparire da tutti gli elenchi della Repubblica senza che nessuno, per nessuna ragione e causa, possa far girare il nominativo del protestato in qualsiasi elenco di protesti.

DISEGNO DI LEGGE**Art. 1.**

1. Dopo l'articolo 3 della legge 12 febbraio 1955, n. 77, così come modificata dalla legge 29 dicembre 1956, n. 1559, e della legge 12 giugno 1973, n. 349, è inserito il seguente:

«Art. 3-bis. - 1. Il debitore che ha subito il protesto, trascorsi tre anni dalla data in cui questo è stato elevato, può chiedere al presidente del tribunale del luogo in cui il protesto è stato eseguito un provvedimento di cancellazione del protesto stesso dagli elenchi tenuti su nastri magnetici, ove esistenti, dalla competente Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura.

2. Alla richiesta deve essere allegata, a pena di inammissibilità della domanda, una dichiarazione comprovante l'avvenuto pagamento del titolo protestato ed un certificato penale dal quale si evince che, nei tre anni precedenti la richiesta, il soggetto protestato non ha commesso reati contro il patrimonio e contro la fede pubblica.

3. Il presidente del tribunale, controllata la regolarità della documentazione prodotta, emette il provvedimento di cancellazione, trasmettendolo a cura della cancelleria alla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura competente.

4. La Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, di cui al comma 3, provvede immediatamente ad eliminare il nominativo del soggetto interessato da tutti gli elenchi di protesto e da tutti i nastri magnetici».